

P – PROCEDURA GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

APPROVATA DA:	REVISIONE N°:	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE:
(Dirigente- delega art.16)	-	11/2020	Emissione
(Dirigente- delega art.16)	-	11/2020	Adozione

RESPONSABILITA'	NOMINATIVO
(Dirigente- delega art.16)	Dott. URIANO MECONI

1 SCOPO

La sorveglianza sanitaria è svolta dal Medico Competente, nominato dal Datore di Lavoro allo scopo di:

- identificare le malattie in cui possono incorrere i lavoratori che hanno una determinata esposizione professionale;
- effettuazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici mediante esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche;
- esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- segnalare una malattia professionale;
- fornire ai lavoratori informazioni sul significato degli accertamenti sanitari.

Il contenuto dei protocolli per l'effettuazione degli accertamenti e la periodicità degli stessi sono definiti dal medico competente.

La sorveglianza sanitaria comprende:

- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno.

Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.

L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

3 PROCEDURA

Il responsabile della procedura in collaborazione con il SPP al fine di garantire una adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori contatta il medico competente, tramite lettera di convocazione protocollata, in occasione di:

- **nuove assunzioni** (previa comunicazione obbligatoria dell'Ufficio personale)
- **cambio di mansioni** o dei fattori di rischio collegati alla mansione (previa comunicazione obbligatoria del dirigente della P.F. competente)
- **rientro dopo assenza per motivi di salute superiore ai 60 giorni continuativi** (previa comunicazione obbligatoria dell'Ufficio personale)
- **richieste dei lavoratori**
- **comunicazione di stato di gravidanza** (previa comunicazione obbligatoria dell'Ufficio personale).
- **visita medica** precedente alla ripresa del lavoro per malattia-COVID- 19 (previa comunicazione obbligatoria dell'Ufficio personale) di reintegro per i ricoverati in ospedale. CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE n. 14915 del 29/04/2020 (indicazioni operative relative all'attività del MC).

Il medico competente provvederà ad attivarsi per garantire lo svolgimento della sorveglianza sanitaria. La comunicazione potrà avvenire tramite e-mail/raccomandata e la copia della comunicazione, come pure il certificato di idoneità alla mansione saranno archiviati dal SPP.

4 MODULISTICA

- CONVOCAZIONE VISITA MEDICA
- GIUDIZIO IDONEITA'

Nota: L'avvenuta effettuazione delle visite mediche per i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente viene documentata dalle cartelle sanitarie di rischio per ogni lavoratore e che, in seguito ad accordi presi con il datore di lavoro, vengono custodite dal medico competente.